

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, ALBA, ISGRÒ,
FRUNZIO, DONAT-CATTIN, BERSANI, AGOSTA, QUINTIERI**

Presentata il 14 dicembre 1962

Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita e gestori di magazzino vendita generi di monopolio e dei rispettivi coadiutori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge viene prospettata la critica situazione in cui versano i titolari di rivendite ed i gestori di magazzini vendita generi di monopolio dati i crescenti oneri delle gestioni che più gravemente si ripercuotono sulle piccole conduzioni a carattere familiare, quali sono le attività in esame, senza tener conto che l'opera delle categorie interessate alla presente legge è quanto mai delicata sia per i servizi che debbono adempiere, sia per i rischi ai quali inevitabilmente sono esposte, con il pericolo di veder compromesso il sacrificio di intere generazioni.

Come è noto i servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono regolati dalla apposita legge 22 dicembre 1957, n. 1293, mentre l'organizzazione dei servizi stessi, nella sua vasta e capillare struttura è imperniata soprattutto sulle rivendite e sui magazzini che rappresentano in queste attività di pubblico interesse gli strumenti fondamentali dell'Amministrazione dei monopoli.

L'apporto, ad esempio, della categoria dei tabaccai, ai fini del pubblico consumo, è compensato in misura modesta, attraverso

un aggio che non supera il 6 per cento sulle vendite dei generi, che si riduce, purtroppo, a meno del 3 per cento, considerato il canone dovuto all'Amministrazione e tutte le spese di gestione e fiscali, per cui non v'è chi non veda la necessità di considerare quanto mai legittima e doverosa l'aspirazione di queste categorie ad ottenere la estensione in loro favore della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ormai estesa ai più larghi strati della vita sociale e che, nel caso in esame, appare ancor più fondata se si tien conto della natura dei rapporti che rivenditori e gestori di magazzino hanno con l'Amministrazione dello Stato e che per assumere i quali sono prescritti particolari requisiti.

I titolari di rivendite, che periodicamente si riforniscono dei generi di monopolio attraverso i magazzini, ammontano complessivamente a 53.462, (dei quali oltre trentamila con redditi così irrisori, sotto le 400.000 lire annue, tanto da essere esclusi dal pagamento del canone), sparsi in tutto il territorio del nostro Paese, anche nelle località più impervie, ove la rivendita rappresenta la preziosa propaggine dell'Amministrazione, a testimo-

nianza di un servizio che assolve ad una autentica funzione di pubblico interesse. I gestori di magazzino sono, invece, 598.

È superfluo soffermarsi a sottolineare come le attività delle rivendite e dei magazzini siano di natura familiare, per cui l'impresa si caratterizza nel lavoro della famiglia, nell'ambito della quale, anzi, la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prescrive vengano nominati anche i coadiutori, sia per le rivendite sia per i magazzini (articoli 9 e 28 della legge).

Il dominante carattere familiare di tali attività è confermato anche dal paragrafo 9 dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, che estende loro specificatamente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, precisando che si tratta di settori che sono regolati dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Se nel concetto acquisito della sicurezza sociale appare necessario da parte dello Stato contribuire per assicurare le più ampie forme protettive nei vari settori della mutualità e della previdenza, nel caso in esame il concorso dello Stato appare ancora più legittimo e doveroso, in quanto si tratta di attività che vengono svolte nell'ambito delle sue leggi alla esecuzione delle quali titolari di rivendite e gestori di magazzini decisamente contribuiscono.

Ciò trova conferma anche nell'incremento che via via si va registrando nella vendita dei generi di monopolio di cui rivendite e magazzini sono i principali canali attraverso i quali la distribuzione si sviluppa e si estende.

I tabaccai ed i gestori di magazzini, autentici prestatori di servizi e di lavoro, in uno con i rischi di gestioni onerose e delicatissime, sono ancora sprovvisti di qualsiasi forma protettiva agli effetti della invalidità e della vecchiaia, in una situazione che risente, purtroppo, del grave disagio in cui si dibattono molti anziani, che dopo aver lodevolmente gestito una rivendita, per decenni e decenni, rimanendo impegnati anche per 16 ore di lavoro al giorno dietro il banco del

proprio esercizio per la distribuzione dei generi di monopolio e dei valori bollati e postali, si trovano in uno stato di inferiorità veramente umiliante; così dicasi anche per i gestori di magazzino.

La gestione del fondo proposta, date le tradizioni e le esperienze di una attività categoriale che risale ormai ad oltre un decennio, può essere affidata all'Ente mutuo di assistenza che è stato a suo tempo costituito fra rivenditori e gestori di magazzino e che è denominato « Co. M. A. P. » (Mutua di assistenza e previdenza fra gli addetti alla vendita dei generi di monopolio), che nei suoi compiti ha precipue funzioni assistenziali e che risulta regolarmente costituito.

È molto importante considerare come nelle attività in esame, la iniziativa di mantenere la gestione nell'ambito delle categorie, a mezzo di un loro specifico organo di assistenza, già da tempo funzionante e specializzato in materia e con una struttura aderente alle esigenze della istituenda assicurazione, appare quanto mai necessaria in quanto la caratterizza come autentica emanazione categoriale, assicurando una più diretta e consapevole responsabilità degli interessati.

Negli organi direttivi e nella gestione è prevista la presenza dei rappresentanti dei Ministeri e delle Amministrazioni competenti, mentre l'attuale struttura dell'Ente, anche nella sua parte anagrafica, di accertamento e contributiva, appare particolarmente utile alle funzioni che si propongono di attribuirgli anche allo scopo di evitare nuovi oneri per nuovi esercizi.

La proposta di legge che segue pone un problema su cui premono validi motivi umani e sociali, mentre agli effetti della obbligatorietà assicurativa si considerano soggetti alle presenti norme i titolari di rivendite e di magazzini, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e loro coadiuvanti, per cui il numero degli assicurati è di circa 110.000 unità, fra uomini e donne.

Si è certi che il Parlamento sarà sensibile a questa proposta di legge e vorrà, con la consueta comprensione, riservare ad un settore di lavoratori particolarmente meritevoli un provvedimento che si inquadra nel progrediente sviluppo della sicurezza sociale del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore dei titolari di rivendite e dei gestori di magazzini nonché dei rispettivi coadiutori, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, viene estesa l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla presente legge, è affidata alla Co.M.A.P. (Mutua di assistenza e previdenza fra gli addetti alla vendita dei generi di monopolio) costituita ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1944, n. 278, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con sede in Roma.

ART. 3.

I titolari di rivendite e gestori di magazzino, per sé e per i rispettivi coadiutori, dovranno versare alla Co.M.A.P. la somma di lire 10.000 (diecimila) ciascuno, per ogni anno o frazione di anno, per costituire un fondo di previdenza ai fini dell'attuazione della presente legge. Il contributo annuo complessivamente dovuto dai titolari di rivendite e gestori di magazzino, per sé e per i rispettivi coadiutori, sarà versato in due rate anticipate: la prima, entro il mese di gennaio; l'altra, entro il mese di luglio di ciascun anno, secondo le modalità che saranno stabilite dalle apposite norme di attuazione.

ART. 4.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con un contributo annuo complessivo di lire 600 (seicento) milioni nell'esercizio 1962-63. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito in base alle risultanze di gestione su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Il contributo dello Stato, di cui al primo comma del presente articolo, verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Allo stesso contributo si provvede con la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1962-63, concernenti il fondo occorrente a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

I contributi di cui all'articolo 3 e il contributo dello Stato di cui all'articolo 4, sono accantonati in un fondo di previdenza che dovrà essere utilizzato per garantire la erogazione ai titolari di rivendite e ai gestori di magazzino ed ai loro rispettivi coadiutori di una pensione pari a lire 1.000 (mille) mensili, per ogni anno di assicurazione, con un minimo pensionabile di vecchiaia o di invalidità di lire 15.000 (quindicimila) mensili, salvo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 per quanto riguarda il primo quindicennio di applicazione della presente legge.

ART. 6.

I titolari di rivendite ed i gestori di magazzino e rispettivi coadiutori (uomini e donne) godranno della pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione complessiva.

ART. 7.

Per quanto riguarda gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero raggiunto o superato il 65° anno di età e potessero vantare almeno cinque anni di lavoro nelle attività per le quali sono iscritti verrà corrisposta la pensione mensile di vecchiaia nella misura minima di lire 7.500 (settemilacinquecento) dietro versamento di due annualità arretrate di contributo.

Nei confronti di coloro che raggiungeranno il 65° anno di età durante il primo quinquennio di assicurazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà erogata, fatta eccezione per quelli che rientrano nel comma precedente, la pensione

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mensile di vecchiaia nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla presente tabella:

Trattamento pensionistico di vecchiaia durante il primo quinquennio di assicurazione.

Contributi annui		Anno di pensionamento	Importo della pensione mensile al 65° anno
normali	arretrati		
1	1	1963-64	l. 8.000
2	—	1964-65	» 8.500
3	—	1965-66	» 9.000
4	—	1966-67	» 9.500
5	—	1967-68	» 10.000
6	—	1968-69	» 10.500
7	—	1969-70	» 11.000
8	—	1970-71	» 11.500
9	—	1971-72	» 12.000
10	—	1972-73	» 12.500
11	—	1973-74	» 13.000
12	—	1974-75	» 13.500
13	—	1975-76	» 14.000
14	—	1976-77	» 14.500
15	—	1977-78	» 15.000

ART. 8.

Ai titolari di rivendite e gestori di magazzino e rispettivi coadiutori colpiti da invalidità, successivamente all'entrata in vigore della presente legge e che vieti loro in modo assoluto di adempiere alle attività per le quali sono stati assicurati, sarà corrisposta una pensione di invalidità purché possano vantare almeno cinque anni di contribuzione antecedente alla data di presentazione della domanda.

La misura della pensione di invalidità sarà di lire 10.000 mensili se la invalidità stessa si verifica al maturarsi del quinto anno di assicurazione.

Nei confronti degli assicurati che saranno riconosciuti invalidi nel periodo che intercorre fra il sesto e il quindicesimo anno di assicurazione, sarà erogata la pensione men-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sile di invalidità nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla seguente tabella:

Trattamento pensionistico per invalidità durante il primo quindicennio di assicurazione.

Contributi annui	Anno di pensionamento	Importo mensile pensione invalidità dal 6° al 15° anno di assicurazione
6	1968-69	L. 10.500
7	1969-70	» 11.000
8	1970-71	» 11.500
9	1971-72	» 12.000
10	1972-73	» 12.500
11	1973-74	» 13.000
12	1974-75	» 13.500
13	1975-76	» 14.000
14	1976-77	» 14.500
15	1977-78	» 15.000

ART. 9.

La pensione di vecchiaia e di invalidità sono maggiorate di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato avente età inferiore ai 18 anni o di età superiore se invalido ad ogni proficuo lavoro.

ART. 10.

Le pensioni ai superstiti nel caso di morte dell'iscritto, sono concesse al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi, di età inferiore ai 21 anni o in assenza di questi ai genitori dell'assicurato aventi più di 65 anni e che non usufruiscano di reddito proprio superiore a lire 15.000 mensili o di pensione propria, escluse quelle dirette di guerra, purché a carico dell'assicurato al momento della morte e qualora si tratti:

a) di titolare di rivendita o gestore di magazzino o rispettivi coadiutori già in possesso della pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) di titolare di rivendita o gestore di magazzino o rispettivi coadiutori al nome dei quali risultino almeno cinque anni di

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte ovvero quindici anni di contribuzione.

ART. 11.

Le pensioni ai superstiti sono di importo pari alle seguenti aliquote della pensione già liquidata all'assicurato, nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o di quella che sarebbe stata liquidata allo stesso nel caso della lettera b):

- 60 per cento per 1 superstite;
- 80 per cento per 2 superstiti;
- 90 per cento per 3 superstiti;
- 100 per cento per 4 o più superstiti.

L'ammontare delle pensioni di reversibilità, qualunque sia il numero dei contitolari, non può essere inferiore a lire 7.500 (settemilacinquecento).

ART. 12.

Il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni, avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento di vecchiaia non conferiscono diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi e nel caso sia nata prole anche postuma.

La pensione di reversibilità sarà invece dovuta per il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni, avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento di invalidità.

ART. 13.

Perdono il diritto alla pensione:

1°) il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto o nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa, passata in giudicato;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) i figli e le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno pari a due annualità della pensione o della quota di pensione ad esso assegnata.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui all'articolo 11.

Per il diritto a pensione, gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni

ART. 14.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

ART. 15.

L'assicurato in base alla presente legge che sia titolare di altro trattamento pensionistico concesso da assicurazione obbligatoria o da altra forma di previdenza sostitutiva di quella obbligatoria, all'atto del pensionamento previsto dalla presente legge riceverà per ogni anno di assicurazione lire 1.000 (mille) di pensione mensile senza tener conto del minimo di cui all'articolo 5.

ART. 16.

Coloro che al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o in caso di raggiunta invalidità non potessero far valere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione ed avessero cessato le attività di cui alla presente legge, avranno la facoltà di proseguire in proprio l'assicurazione versando contributi volontari di importo pari alla propria quota prescritta in via obbligatoria, maggiorata del 25 per cento.

ART. 17.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge ed alle relative norme di attuazione, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché dal Ministero delle finanze.

Alla gestione riguardante il fondo di previdenza agli effetti della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei titolari di rivendite e gestori di magazzino nonché dei rispettivi coadiutori, è preposto un apposito Comitato centrale che sarà presieduto dal presidente della Co.M.A.P. e di cui faranno parte:

- 4 rappresentanti designati ciascuno dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, delle finanze, dell'Amministrazione monopoli di Stato;
- 5 titolari o coadiutori di rivendite generi di monopolio, designati dalla Federazione italiana tabaccai;
- 2 gestori o coadiutori di magazzino vendita generi di monopolio, designati dalla Associazione nazionale gestori magazzini vendita generi di monopolio.

Il Comitato centrale avrà i seguenti compiti:

1°) sovrintendere alla gestione del fondo di previdenza e alla attuazione della presente legge;

2°) provvedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla formulazione del regolamento di attuazione che sarà approvato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Il Comitato centrale, di cui al presente articolo, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

ART. 18.

Per il controllo della gestione del fondo di previdenza, di cui alla presente legge, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi, designati rispettivamente:

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

dal Ministero del tesoro;

dal Ministero delle finanze;

dalla Federazione italiana tabacca;

dalla Associazione nazionali gestori magazzini vendita generi di monopolio di Stato; e di due sindaci supplenti designati rispettivamente dalle due ultime Associazioni sindacali.

Anche il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

ART. 19.

Nell'ambito del fondo di previdenza potranno essere promosse forme integrative alle pensioni con contribuzione di carattere non obbligatorio, con gestione e contributi separati, allo scopo di assicurare un maggior trattamento pensionistico.

ART. 20.

Sono applicabili agli effetti della presente legge tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.